

COMUNE DI CARINARO

PROVINCIA DI CASERTA

ORIGINALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 2021 - 66 Data 28-09-2021	OGGETTO: ATTIVITÀ PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DI GRUPPO. ALLEGATO 4/4 AL D. LGS N. 118/2011. DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GAP E DELIMITAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.
---	--

L'anno **duemilaventuno** , il giorno **ventotto** del mese di **Settembre** , alle ore **17:25**, si è riunita la Giunta Comunale convocata in videoconferenza. Presiede l'adunanza il Sindaco **dott. Nicola Affinito** e sono rispettivamente presenti ed assenti i seguenti Sigg.

Nominativo	Pres.	Ass.			
AFFINITO NICOLA (in Sala Giunta)					
MORETTI MARIO (collegato da remoto alla videoconferenza)	X				
BRACCIANO ALFONSO (collegato da remoto alla videoconferenza)	X				
MARINO SERENA (collegata da remoto alla videoconferenza)	X				
BARBATO EUFEMIA (in Sala Giunta)	X				

PRESENTI N. 5
ASSENTI N. 0

Con la partecipazione del Segretario Comunale Avv. Carlo Della Peruta
L'identità personale dei componenti collegati in videoconferenza mediante programma Skype è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione
Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visti i prescritti pareri previsti dall'art. 49 della legge 18/8/2000, n. 267, che si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, in merito all'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 233-bis del D. Lgs n. 267/2000 il quale prevede per gli enti locali la predisposizione del bilancio consolidato secondo le modalità previste dal D. Lgs 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.;

Visto l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 118/2011 il quale stabilisce che gli enti locali redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui

all'allegato n. 4/4.

Visto l'allegato 4/4 al D. Lgs n. 118/2011 "Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato" il quale stabilisce modalità, criteri e procedure per la redazione del bilancio consolidato previsto dall'art. del D.L. n. 267/2000 e dagli artt. del D. Lgs n. 118/2001;

Considerato che la procedura per la redazione del bilancio consolidato prevede preliminarmente la definizione dell'elenco "Gruppo amministrazione pubblica- Gap" e la conseguente redazione dell'ulteriore elenco con il quale si procede alla delimitazione del perimetro di consolidamento che sarà oggetto della successiva redazione del bilancio consolidato;

Dato atto che il bilancio consolidato del gruppo di un'amministrazione pubblica è:

- riferito alla data di chiusura del 31 dicembre di ciascun esercizio;
- predisposto facendo riferimento all'area di consolidamento, individuata dall'ente capogruppo, alla data del 31 dicembre dell'esercizio cui si riferisce;
- approvato entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, fermo restando che i componenti del gruppo devono trasmettere all'ente capogruppo i dati contabili necessari per il consolidamento entro il termine stabilito dall'ente capogruppo nel regolamento di contabilità ovvero con altro proprio atto o, in mancanza, entro il termine previsto al paragrafo 3.2 dell'allegato 4/4.

Considerato che costituiscono componenti del gruppo amministrazione pubblica, così come stabilito dal citato allegato 4/4:

1) gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;

2) gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;

2.1) gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:

- a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
- b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
- c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
- d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla

quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante. L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2) gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'art. 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3) le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal Codice civile libro V, titolo V, capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1) le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 - 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati

regolamentati.

3.2) le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Dato atto che, ai fini della predisposizione del secondo elenco che costituisce il perimetro di consolidamento per la successiva predisposizione del bilancio consolidato, l' allegato 4/4 del D.Lgs n. 118/2011 prevede che possono non essere inseriti nel suddetto elenco gli enti individuati nel GAP nei casi di:

a) Irrilevanza, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate. Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 3 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 3 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 3 per cento.

A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai “ricavi caratteristici” è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei “A) Componenti positivi della gestione” dell'ente”.

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

Entrambi gli elenchi sono aggiornati alla fine dell'esercizio per tenere conto di quanto avvenuto nel corso della gestione. La versione definitiva dei due elenchi è inserita nella nota integrativa al bilancio consolidato.

Come indicato nel paragrafo 3.2 l'elenco di cui al punto 2) è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio di consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni richieste al punto 2) del citato paragrafo 3.2.

Nel caso in cui non risultino enti o società controllate o partecipate oggetto di consolidamento, la delibera di approvazione del rendiconto dichiara formalmente che l'ente non ha enti o società, controllate o partecipate, che, nel rispetto del principio applicato del bilancio consolidato, sono oggetto di consolidamento e che, conseguentemente, non procede all'approvazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio precedente.

Di tale dichiarazione è data evidenza distinta rispetto al rendiconto secondo le modalità previste per la pubblicazione dei bilanci e dei rendiconti.

Dato atto successivamente alla predisposizione dell'elenco relativo alla definizione del perimetro di consolidamento, si rende necessario provvedere a

- a) comunicare agli enti, alle aziende e alle società comprese nell'elenco, che saranno comprese nel proprio bilancio consolidato del prossimo esercizio;
- b) trasmette a ciascuno di tali enti l'elenco degli enti compresi nel consolidato;
- c) impartisce le direttive necessarie per rendere possibile la predisposizione del bilancio consolidato.

Ravvisata la necessità di avviare le procedure ai fini della redazione del bilancio consolidato relativo all'esercizio 2021

Rilevato che gli enti e società di cui al dispositivo che segue, rientrano nel perimetro di consolidamento indipendentemente dalle verifiche dei parametri di incidenza previsti dall'allegato 4/4 del D. Lgs. n. 118/2011 in quanto titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo;

Rilevata la necessità di impartire alle società/enti inclusi nell'elenco dei componenti del gruppo

compresi nel bilancio consolidato per il 2021 le seguenti direttive, e di richiedere alle stesse di adeguare i rispettivi bilanci se non in contrasto con la disciplina civilistica:

- trasmissione dei bilanci di esercizio (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa) nonché delle informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento;
- le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato.

Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato.

Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico-patrimoniale e alle società del gruppo:

- a) le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal D.Lgs. n. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;
- b) la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al D.Lgs. n. 118/2011.

- le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel principio contabile 4/4, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento - per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo - compatibili con la disciplina civilistica.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs n. 267/2000

Al fine di ottemperare alle disposizioni volte al contenimento del Coronavirus, la modalità di partecipazione alla presente seduta è quella della videoconferenza;

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano

DELIBERA

di individuare, per quanto esposto nelle premesse del presente provvedimento, quali componenti del "Gruppo di Amministrazione Pubblica" (GAP) del Comune di Carinaro i seguenti organismi enti e società :

- Organismi strumentali: **Negativo**
- Enti strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo controllati: **Negativo**
- Enti strumentali dell'Amministrazione pubblica capogruppo partecipati:

- 1) **Ente d'ambito Caserta** Consorzio obbligatorio di bacino della Regione Campania soggetto attuatore piano di smaltimento dei rifiuti - Quota posseduta: **0,78%**
- 2) **Consorzio Area sviluppo industriale Caserta** - Ente pubblico economico con oggetto lo sviluppo territoriale immobiliare - Quota posseduta: **6,30%**
- 3) **Ente idrico terra di lavoro** - Consorzio tra enti pubblici con oggetto la gestione del servizio idrico integrato - Quota posseduta: **1,50%**

Società partecipate

- 1) **ASMEL Scarl** - Centrale di committenza - Quota posseduta: **0,178%**
- 2) **Consorzio ASMEZ** - Servizi di e-governement - Quota posseduta: **0,12**

Di individuare il seguente elenco degli enti e società che, sulla scorta dei principi contabili di cui all'allegato 4/4 del D. Lgs n. 11(1/2011 e, pur in attesa di verifiche di incidenza previsti dall'allegato 4/4 costituisce il perimetro di consolidamento per la predisposizione del bilancio consolidato 2020 da approvare entro il 30 settembre 2021:

- **Società controllate:** Nessuna

- **Ente strumentale partecipato:** Consorzio Are sviluppo industriale Caserta ed Ente idrico Terra di Lavoro

di trasmettere il presente provvedimento agli Enti/Società ricompresi nel Gruppo Amministrazione Pubblica e all'Organo di revisione.

di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione ad unanimità di voti legalmente espressi, immediatamente eseguibile a norma dell'art. 134 - 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Di approvare le direttive alle società/enti compresi nell'elenco degli enti componenti il Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carinaro oggetto di consolidamento nel bilancio consolidato 2021 citate in premessa, nonché le categorie e le aliquote di ammortamento dei cespiti che dovranno essere applicate dagli stessi, come da allegato parte integrante della presente deliberazione.

Direttive per le società rientranti nel bilancio consolidato 2021 del "Gruppo Comune di Carinaro

Premessa

La redazione del Bilancio Consolidato 2021 del "Gruppo Comune di Carinaro", da effettuarsi con l'applicazione dei nuovi principi contabili "armonizzati" previsti dal D.Lgs. 118/2011, presuppone l'obbligo per gli organismi rientranti nell'"Area di consolidamento" (ovvero quelli direttamente coinvolti nel processo di consolidamento) di attenersi a particolari regole previste per legge o impartite dall'ente capogruppo (Comune di Carinaro), sotto forma di direttive, al fine di un miglior

coordinamento e di un più efficace scambio di informazioni.

In particolare, ai sensi del paragrafo 3.2 dell'Allegato 4/4 del D.Lgs. 118/2011, come modificato dal DM 11 agosto 2017, tali direttive devono riguardare:

1) le modalità e i tempi di trasmissione dei bilanci di esercizio, dei rendiconti o dei bilanci consolidati e delle informazioni integrative necessarie all'elaborazione del consolidato. I bilanci di esercizio e la documentazione integrativa sono trasmessi alla capogruppo entro 10 giorni dall'approvazione dei bilanci e, in ogni caso, entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. I bilanci consolidati delle sub-holding sono trasmessi entro il 20 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento. L'osservanza di tali termini è particolarmente importante, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l'effettuazione delle operazioni di consolidamento, per permettere il rispetto dei tempi previsti per il controllo e l'approvazione del bilancio consolidato. Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il preconsuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione.

2) le indicazioni di dettaglio riguardanti la documentazione e le informazioni integrative che i componenti del gruppo devono trasmettere per rendere possibile l'elaborazione del consolidato. Di norma i documenti richiesti comprendono lo stato patrimoniale, il conto economico e le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti a operazioni effettuate tra le componenti del gruppo) e che devono essere contenute nella nota integrativa del bilancio consolidato. Considerato che, a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 139/2015 i bilanci degli enti strumentali e delle società del gruppo non sono tra loro omogenei, è necessario richiedere agli enti strumentali che adottano la sola contabilità economico patrimoniale e alle società del gruppo:

a. le informazioni necessarie all'elaborazione del bilancio consolidato secondo i principi contabili e lo schema previsti dal d.lgs. 118/2011, se non presenti nella nota integrativa;

b. la riclassificazione dello stato patrimoniale e del conto economico secondo lo schema previsto dall'allegato 11 al d.lgs 118/2011.

3) le istruzioni necessarie per avviare un percorso che consenta, in tempi ragionevolmente brevi, di adeguare i bilanci del gruppo, compresi i bilanci consolidati intermedi, ai criteri previsti nel presente principio, se non in contrasto con la disciplina civilistica, per gli enti del gruppo in contabilità economico-patrimoniale. In particolare, la capogruppo predispone e trasmette ai propri enti strumentali e società controllate linee guida concernenti i criteri di valutazione di bilancio e le modalità di consolidamento (per i bilanci consolidati delle sub-holding del gruppo) compatibili con la disciplina civilistica.

Per gli enti in contabilità finanziaria che partecipano al bilancio consolidato, l'uniformità dei bilanci è garantita dalle disposizioni del presente decreto.

Per i componenti del gruppo che adottano la contabilità civilistica l'uniformità dei bilanci deve essere

ottenuta attraverso l'esercizio dei poteri di controllo e di indirizzo normalmente esercitabili dai capogruppo nei confronti dei propri enti e società.

In particolare, la capogruppo invita i componenti del gruppo ad adottare il criterio del patrimonio netto per contabilizzare le partecipazioni al capitale di componenti del gruppo, eccetto quando la partecipazione è acquistata e posseduta esclusivamente in vista di una dismissione entro l'anno. In quest'ultimo caso, la partecipazione è contabilizzata in base al criterio del costo.

Le presenti Direttive sono quindi regole di condotta che gli organismi coinvolti sono tenuti a rispettare puntualmente.

a) Organismi rientranti nell'Area di Consolidamento

Fanno parte dell'Area di consolidamento, i seguenti organismi:

- Comune di Carinaro (Capogruppo)
- Consorzio Area sviluppo industriale Caserta
- Ente Idrico Terra di Lavoro

Le società suddette sono tenute al rispetto delle scadenze e degli obblighi indicati nei successivi punti, salvo diverse indicazioni comunicate dal Servizio Finanziario.

b) Sistemi contabili

Tutti gli organismi inclusi nell'Area di consolidamento, adottano la contabilità economico-patrimoniale. Tali organismi sono tenuti a rispettare i principi contabili, inclusi quelli concernenti il bilancio consolidato degli enti locali, ai sensi del D.Lgs. 118/2011.

c) Scadenze

Sono stabilite le seguenti scadenze, che corrispondono agli adempimenti obbligatori cui sono tenuti gli organismi coinvolti tranne l'ente capogruppo:

Data di scadenza	Adempimento	Descrizione
Entro il 28/02/2022	Comunicazione trasmissione riconciliazione	rapporti debito/credito asseverati dai Revisori
Almeno 10 gg. prima dell'Assemblea (per le società)	Proposta Bilancio Esercizio 2021	Trasmissione Proposta Bilancio Esercizio 2021

Entro 30/04/2022	Bilancio Esercizio 2021	Approvazione Bilancio Esercizio 2021
Entro 15/05/2022	Verbale Assemblea	Trasmissione verbale assemblea approvazione Bilancio Esercizio 2021 e relativi allegati
Entro 15/05/2022	Comunicazioni	Trasmissione dati sulle operazioni infragruppo nonché delle informazioni necessarie al consolidamento.
Entro il 20/07/2022	Bilancio Esercizio 2021	Termine ultimo per la trasmissione del bilancio di esercizio 2021 approvato

Resta inteso che il Comune di Carinaro si riserva il diritto di richiedere ulteriore documentazione che si rendesse necessaria per la corretta costruzione del Bilancio Consolidato del Gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carinaro.

Aliquote ammortamento cespiti

Tipologia di beni	Coefficiente annuo
Mezzi di trasporto stradali	20 %
Automezzi ad uso specifico	10 %
Macchinari per ufficio	20 %
Impianti ed attrezzature	5 %
Hardware	25 %
Fabbricati civili ad uso abitativo commerciale	2 %
Fabbricati beni demaniali	2 %
Altri beni demaniali	3 %
Infrastrutture sia demaniali che non demaniali	3 %
Manutenzione straordinaria iscritta tra le Immobilizzazioni immateriali	20 %
Equipaggiamento e vestiario	20 %
Materiale bibliografico	5 %

Mobili ed arredi 10 %

Opere dell'ingegno Software 20 %

I beni mobili ed i beni immobili qualificati come “beni culturali” ai sensi dell’art. 2 del D.lgs 42/2004- Codice dei beni culturali e del paesaggio- o “beni soggetti a tutela” ai sensi dell’art. 136 del medesimo decreto, non vengono assoggettati ad ammortamento.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA DI GIUNTA

N. 124 DEL 27-09-2021

Oggetto: ATTIVITÀ PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DI GRUPPO. ALL 4/4 AL D. LGS N. 118/2011. DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELIMITAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del T.U. sull’ordinamento degli enti locali approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, si esprime Favorevole in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 27-09-2021

Il Responsabile del Settore

ELENA BARBATO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive circolari collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/

39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

PROVINCIA DI CASERTA

SERVIZIO : Area Contabile

Ufficio : RAGIONERIA

DELIBERA DI GIUNTA PROPOSTA N. 124 DEL 27-09-2021

Oggetto: ATTIVITÀ PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO DEI BIL. ALLEGATO 4/4 AL D. LGS N. 118/2011. DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRATIVO GAP E DELIMITAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali approvato con legge n. 267 del 2000, si esprime Parere Favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE della deliberazione indicata in oggetto.

Carinaro, Li 27-09-2021

Il Responsabile del Settore
ELENA BARBATO

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi dell'art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.

Comune di Carinaro

Provincia di Caserta
SERVIZIO : Area Contabile
Ufficio : RAGIONERIA

PROPOSTA N. 124 DEL 27-09-2021

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N. 66 DEL 28-09-2021

Oggetto: ATTIVITÀ PRELIMINARI AL CONSOLIDAMENTO DEI BILANCI DI GRUPPO. ALLEGATO 4/4 AL D. LGS N. 118/2011. DEFINIZIONE GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA GAP E DELIMITAZIONE PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO

Dott. Nicola Affinito

IL SEGRETARIO COM

Avv. Carlo Della Peruta

x l'originale

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

x la copia

La firma autografa è sostituita da indicazione a stampa dei soggetti responsabili ai sensi del D.Lgs 12/02/93, n. 39, art. 3, c.2. L'originale del documento informatico è stato prodotto e conservato dall'Amministrazione secondo le regole tecniche previste dal D. lgs. 82/2005.